



Touring Club Italiano



**OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE “MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007
N. 11, DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15
E DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010 N. 17**

Premessa

Lo scorso 28 aprile è stata annunciata la costituzione dell’Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio, istituito da 10 tra le maggiori associazioni italiane di protezione ambientale (CAI, CTS, FAI, Federazione Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano, WWF) nato per monitorare le novità normative e istituzionali derivanti dall’Intesa intercorsa tra Stato, Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Lombardia e sottoscritta l’11 febbraio 2015 focalizzando la sua attenzione sulla contestazione degli eventuali profili di illegittimità costituzionale del nuovo quadro normativo.

L’Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio ha approfondito negli ultimi due mesi la sua analisi sul quadro di insieme che emerge dal decreto legislativo n. 14 del 13 gennaio 2016 e dalle leggi di recepimento dell’Intesa (la legge della Regione Lombardia n. 39 del 22 dicembre 2015)

L’Osservatorio, in estrema sintesi, ha rilevato ad oggi i seguenti profili di illegittimità:

- **lo stravolgimento nell’Intesa dell’11/2/2015 e poi nel decreto legislativo 14/2016 dei principi generali della legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991), tra i quali si segnala soprattutto il principio dell’unitarietà delle norme di carattere pianificatorio e regolamentare;**
- **la contraddizione irriducibile che emerge sempre dall’Intesa del 2015 e dal Decreto legislativo del 2016 tra la riaffermata natura nazionale del Parco e l’assenza di strumenti e organi che gli permettano di operare come soggetto unitario nazionale, dotato di propria, autonoma personalità giuridica e in grado di svolgere un’effettiva funzione di raccordo (con il passaggio dal Consorzio preesistente al Comitato di coordinamento e di indirizzo);**
- **lo squilibrio nella composizione del Comitato di coordinamento e di indirizzo in cui la netta prevalenza della rappresentanza locale non è in grado di assicurare quella “configurazione unitaria” per cui il Comitato è stato istituito;**
- **la mancanza di un’effettiva vincolatività del parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle proposte di piano, di regolamento e di perimetrazione del Parco effettuate dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo**

quanto previsto dal comma 4 del dpr n. 279/1974 (come sostituito dal d.lgs. n. 14/2016) poiché il Ministero si limita a svolgere una mera funzione di verifica di conformità delle proposte alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui esso è componente di gran lunga minoritaria.

Inoltre, l'Osservatorio ha preso in esame i contenuti della **nuova normativa della Regione Lombardia** rilevando:

- **la violazione nella Legge Regionale n. 39/2015 della Lombardia:** dell'art. 117, lett. S della Costituzione, della **competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, perché gli indirizzi relativi alla tutela e alla gestione del Parco vengono attribuiti esclusivamente alla Giunta regionale (artt. 2,3,4); del **principio della configurazione unitaria del Parco**; dell'art. 8 della legge quadro nazionale sulle aree protette, secondo cui **i confini/la perimetrazione di un parco nazionale** sono fissati con d.p.r. su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione e non invece con legge regionale, come prevede quest'ultima.

Fatte queste premesse, **l'Osservatorio e le Sezioni, Delegazioni e Delegati delle associazioni nazionali del Trentino Alto Adige** hanno esaminato i contenuti del **disegno di legge elaborato dalla Provincia Autonoma di Trento e approvato dalla Giunta provinciale il 22 aprile 2016 derivante dall'intesa del 11 febbraio 2016.**

Osservazioni nel merito del DDL provinciale

Articolo 6 – Il ddl introduce un nuovo articolo 44-ter nella legge provinciale n. 11/2007 riguardante la gestione del Parco che al comma 3 attribuisce alla Provincia il potere di promuovere accordi a carattere transfrontaliero e che pertanto pone un problema di legittimità alla luce dell'art. 117 Cost. sulla competenza internazionale delle regioni e del comma 1 dell'art. 3 del dpr 279/1974 (come sostituito dal d.lgs. n. 14/2016).

Articolo 7 – Il ddl introduce un nuovo articolo 44-quater alla legge provinciale n. 11/2007 riguardante la costituzione di un Comitato provinciale di coordinamento ed indirizzo del parco nazionale dello Stelvio, composto da un componente in rappresentanza della Provincia di Trento, 6 componenti dei Comuni interessati o proprietari dei terreni ricompresi nel territorio del parco, un componente in rappresentanza della comunità ricadente nel parco nazionale, un componente in rappresentanza delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, da un componente designato a maggioranza dalle associazioni protezionistiche provinciali. La netta prevalenza della componente istituzionale, che rende pressoché irrilevante la presenza delle associazioni, nonché l'assenza della componente scientifica confliggono con i principi fondamentali della legge quadro che sancisce l'importanza del ruolo di queste due componenti.

Articolo 9 - Il ddl introduce un nuovo articolo 44-sexies nella legge provinciale n. 11/2007 riguardante il piano del parco nazionale, per la parte di territorio di competenza provinciale, approvato dalla Giunta provinciale, che presenta alcuni problemi in ordine al rapporto con i principi generali della legge quadro nazionale sulle aree protette, quando: a) prevede ai commi da 4 a 6 meccanismi di formazione del Piano del Parco (c. 5) e di modifica del PRG e del PTC (c. 4 e 6) che di fatto subordinano al piano del parco a strumenti di governo del territorio di rango inferiore; b) prevede al comma 9 l'autorizzazione per la realizzazione di opere in deroga alle previsioni del parco nazionale concessa, previo nulla osta della giunta provinciale, senza indicare la necessità di conformarsi all'articolo 11, commi 3 e 4 della legge n. 394/1991, c) prevede al comma 10 che al piano del parco si applichi la disciplina di salvaguardia del PRG prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di governo del territorio 2015 senza fare riferimento ai divieti di cui al già richiamato articolo 11, comma 3 della legge quadro n. 394/1991.

Articolo 10 - Il ddl introduce un nuovo articolo 44-septies nella legge provinciale n. 11/2007 riguardante l'adozione e l'approvazione del piano del parco nazionale da parte della Giunta provinciale, in cui si prevede apprezzabilmente che su questo strumento siano previste prima della sua adozione la valutazione Ambientale Strategia e la Valutazione di Incidenza (comma 6) e, dopo la sua adozione, venga acquisito *il parere vincolante* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (comma 9); ma - a parte la già richiamata assenza di vincolatività di tale parere - il ddl non fa alcun riferimento al modello previsto dall'art. 12 della legge quadro n. 394/1991 come stabilito dal comma 4 del nuovo art. 3 del dpr n. 279/1974.

Articolo 11 - Il ddl introduce un nuovo articolo 44-octies nella legge provinciale n. 11/2007 riguardante il regolamento del parco nazionale, approvato dalla Giunta provinciale, che disciplina l'esercizio delle attività consentite, limitate o vietate *entro il territorio del parco di competenza provinciale* e - a parte anche qui l'assenza di vincolatività del parere ministeriale - non fa alcun riferimento all'articolo 11 della legge quadro n. 394/1991 che pure in questo caso costituisce il modello vincolante ai sensi del citato comma 4 del nuovo art. 3 del dpr n. 279/1974. Si ritiene pertanto che il regolamento debba essere approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 12 - Il ddl introduce un nuovo articolo 44-septies nella legge provinciale n. 11/2007 riguardante la modifica del perimetro del parco nazionale per la quale si applica la stessa procedura prevista per l'adozione e l'approvazione del piano: anche in tal caso occorre sottolineare l'assenza di vincolatività del parere ministeriale che potrebbe aprire la via giurisdizionale in caso di modifica della perimetrazione.

Articolo 13 - Il ddl introduce un nuovo articolo 44-decies nella legge provinciale n. 11/2007 riguardante il programma degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del parco nazionale all'interno del territorio di competenza: non fa alcun esplicito riferimento alla necessità di un coordinamento con i programmi degli altri territori del parco.

Articolo 19 - Il ddl introduce un nuovo articolo 112-bis nella legge provinciale n. 11/2007 riguardante le sanzioni amministrative. La norma appare illegittima nella parte in cui prevede che il piano e il regolamento possano individuare *“le violazioni in corrispondenza delle quali si applicano le sanzioni previste dalla legislazione provinciali o l'eventuale raddoppio delle relative misure edittali”* senza specificare che si tratta di violazioni non contemplate dalla legge n. 394/1991 o di sanzioni di entità superiore a quella prevista da tale legge.

Trento, 9 maggio 2016